


Scheda I da produrre per "Osservatorio esperto" sul D.M. 173/2016 (Istituito con D.D. PNM n. 19983 del 07/08/2019)




RICOGNIZIONE AUTORIZZAZIONI REGIONALI RELATIVE AL D.M. 173/2016

ANNO N° di autorizzazioni totali concesse nell'anno:

Anno	Ripascimento spiaggia emersa (specificare se: Caso 1 - piccoli interventi, 2 - di media entità, 3 - notevole entità)	Ripascimento spiaggia sommersa (specificare se: Caso 1 - piccoli interventi, 2 - di media entità, 3 - notevole entità)	Deposizione in area conterminata (specificare se: capping, parzialmente sommersa e strutture emerse)	Deposizione in area conterminata impermeabile	Immersione in mare oltre le 3 MN	Opzioni non regolamentate dal Decreto se disciplinate a livello regionale: 1. Spostamenti in ambito portuale 2. Ripristino degli arenili
Opzione di gestione → Informazioni richieste ↙						
N° autorizzazioni per opzione di gestione						
Classi di qualità del materiale impiegato per opzione di gestione						
Volume complessivo Autorizzato (possibilmente per ciascuna classe di qualità utilizzata per la medesima opzione di gestione)						
Interventi di Monitoraggio prescritti rispetto al totale delle autorizzazioni per opzione di gestione						

Volume di materiale classificato ma non autorizzato per non compatibilità con le opzioni di gestione attuabili nel contesto:

Scheda II da produrre per "Osservatorio esperto" sul D.M. 173/2016 (Istituito con D.D. PNM n. 19983 del 07/08/2019)



CRITICITA' RISCONTRATE DA REGIONE

+

CAPITOLO 1 - SCHEDA DI INQUADRAMENTO DELL'AREA DI ESCAVO

.....

.....

CAPITOLO 2 - CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI

.....

.....




CAPITOLO 3 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI

.....




.....

□

SCHEDA N. 1
Ricognizione delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni



SCHEDA N. 2
Criticità



MODALITA' DI CATALOGAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

GRUPPO A

Riferite all'Articolato generale del DM

Relative a tematiche di ordine generale con valenza nazionale. Presuppongono una verifica della legittimità rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 ed eventuale intervento normativo aggiuntivo.

Trattazione di competenza MATTM

GRUPPO B

Di competenza dell'Osservatorio in quanto si profilano ipotesi di modifica dell'allegato tecnico

B1 – risolvibili mediante diversa formulazione espressiva del testo; da valutare se inserire in una proposta di futuro aggiornamento della norma o altro pronunciamento del MATTM (es. circolari) o attraverso note esplicative, interpretazioni autentiche e pronunciamenti dell'Osservatorio tramite i verbali delle riunioni.

B2 – tematiche che necessitano di approfondimenti di carattere scientifico, anche per mezzo di attività sperimentali.

Trattazione di competenza Istituti nazionali di ricerca: ISPRA, ISS e CNR (con supporto SNPA)

GRUPPO C

Errate interpretazioni del testo dell'Allegato, fraintendimenti o specifiche di dettaglio

Risolvibili mediante note esplicative da trattare in ambito SNPA come buone prassi o resoconti tecnico-scientifici dell'Osservatorio.

Trattazione preliminare di competenza SNPA

GRUPPO D

Di carattere locale, con competenze Regionali

Risolvibili mediante eventuali suggerimenti alle Regioni da parte dell'SNPA e disciplinabili solo a livello locale.

Trattazione rappresentanza Regioni.

Varie su articolato DM173/16 - Gruppo A

Si segnala la necessità di introdurre nel DM 173/2016 le modalità per l'utilizzo, in ambiente marino e attiguo, dei sedimenti fluviali. Si ricorda a tal fine la nota della Direzione RIN del MATTM prot. n. 2967 del 20.02.2018 a oggetto "Inquadramento dei materiali rimossi dagli alvei di fiumi, torrenti e laghi per ragioni di sicurezza idraulica". La lettura di detta nota da parte dello scrivente ufficio è la seguente. In linea generale per quanto riguarda i dragaggi, intesi nell'accezione più ampia, trova applicazione la normativa speciale dei DM 172 e 173 del 2016. Nel caso si dovesse presentare una fattispecie non disciplinata dai DM 172 e 173 trova applicazione il DPR 120. Quanto enunciato è rafforzativo delle previsioni contenute nei DM 172 e 173; si ricorda che lo stesso DPR 120 non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del TUA. La nota del RIN ribadisce (era già contemplato dal D. Lgs 205/2010) che i sedimenti fluviali scavati a fini di funzionalità idraulica/sicurezza sono soggetti alle previsioni dell'art.184bis del TUA (sottoprodotti). Ai fini art.109 TUA, se tali sedimenti soddisfano tutte le condizioni del 184bis, nulla vieta di utilizzarli per ripascimento (lato sensu), fatta salva l'applicazione della normativa speciale DM 172 e 173. Le "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.17 comma 1 lettere e) f) della LR Toscana n.80/2015" di cui alla DGR Toscana n.304/2018 sono in linea con la nota del MATTM-RIN.

Come già richiesto via e-mail il 07.01.2020 si richiedono, anche al fine di completa informazione, i verbali degli incontri dell'osservatorio del 11.11.2019 e 12.12.2019 nonché dei futuri incontri. Si richiede inoltre, richiamate anche le funzioni dell'osservatorio declinate nel decreto istitutivo e nel regolamento, che le comunicazioni e.mail siano inviate con evidenza di tutti gli indirizzi e-mail delle altre Regioni e non "per conoscenza riservata", in modo da poter conoscere e potersi confrontare con i colleghi che si occupano di dette materie.

Infine, ci sembra l'occasione giusta per porre in evidenza una forte esigenza della nostra Regione, che pensiamo, tuttavia, possa essere condivisa anche dalle altre: da un lato il deficit degli apporti fluviali alla costa, seppur in concomitanza con altri fattori, ha aggravato enormemente il problema dell'erosione costiera, dall'altro i problemi legati al rischio idraulico sono sempre più attuali e le conseguenze drammatiche. In questo contesto ci appare di preminente importanza l'adozione di una norma tecnica che disciplini il riutilizzo dei sedimenti derivanti dal risezionamento degli alvei fluviali.

In una nota il MATTM ha evidenziato che a tali sedimenti, in assenza di una disciplina specifica, si applica il DPR 120/2017 (terre e rocce da scavo) il quale, tuttavia, come è noto, non prevede le analisi ecotossicologiche. L'applicazione del DM 173/2016 ai materiali di escavo fluviale, d'altro canto, non è giuridicamente né scientificamente corretta. Ne consegue l'urgenza di collaborare al fine di puntualizzare un approccio tecnico scientifico e giuridico amministrativo condiviso e valido che consenta di ottenere il duplice obiettivo di mitigare il rischio idraulico e contrastare l'erosione costiera.

Nel caso dei ripascimenti di spiaggia emersa con materiale proveniente da dragaggio, il DM regola in maniera puntuale le attività di caratterizzazione chimica ed ecotossicologica da eseguire, utili alla determinazione delle classi di qualità per la verifica dell'idoneità al ripascimento. Va però evidenziato che molte volte, soprattutto per interventi in emergenza (es. mareggiate a ridosso o nel mezzo del periodo balneare) vengono fatti ripascimenti con sabbia "acquistata" proveniente o da cava o da impianti di recupero (end of waste) il cui unico requisito all'idoneità sembra essere, di fatto, il rispetto delle CSC di Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed il rispetto dei limiti alla cessione (per il materiale proveniente da impianti di recupero); in questi casi non risultano essere necessarie analisi ecotossicologiche.

Si chiede pertanto di valutare tale discrasia rivedendo la necessità di una valutazione con i criteri dell'analisi ponderata per i ripascimenti di spiaggia emersa con materiali provenienti dal dragaggio, uniformando le valutazioni a quando avviene già con il materiale "acquistato".

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti all'interno della Sacca di Goro (area lagunare ricompresa nelle acque di transizione come riportato nell'Allegato 8 della D.G.R. 1781/2015), che consistono generalmente in movimentazioni interne di sedimenti per favorire la circolazione idrodinamica interna o per livellare i fondali delle aree in concessione per renderli maggiormente produttivi, si è convenuto che non risultino disciplinati dal Decreto Ministeriale 173/2016 nelle more di uno specifico pronunciamento della Regione in merito a queste specifiche tipologie di interventi ambientali realizzati in ambienti lagunari, in considerazione del fatto che tale Decreto definisce i criteri e le modalità per il rilascio di tre tipi diversi di autorizzazioni:

- immersione deliberata in mare oltre le 3 mn (art. 4)
- ripascimento della spiaggia emersa/sommersa (art. 5)
- immersione in ambiente conterminato (art. 5)

mentre nella Sacca i materiali oggetto di scavo vengono generalmente utilizzati per la costruzione di strutture naturali (dossi, velme o barene) o distribuiti all'interno delle concessioni per la molluschicoltura per eseguire un miglioramento della morfologia, della tessitura e qualità del fondale; pertanto nessuna di queste tipologie è riconducibile ai casi sopra riportati.

Altresì si ritiene che, al momento, tali interventi ricadano nelle casistiche dell'art. 185 punto 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 che recita: "Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. "

Difatti la Sacca di Goro rientra nella definizione di acqua superficiale data dall'art.54, punto 1, lettera c) del Decreto Legislativo medesimo (acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere.....).

Ne consegue quindi che gli interventi sopra citati possano essere effettuati a condizione che sia provata la non pericolosità dei sedimenti escavati.

Varie su articolato DM173/16 - Gruppo A

Le modalità ed i criteri tecnici per l'autorizzazione ambientale disciplinate dal D.M. n. 173/2016, riguardano esclusivamente i sedimenti di origine marina.

Dall'analisi dei procedimenti attivati da questa Regione, non si riscontrano correlative norme ovvero linee guida a livello nazionale che disciplinano le modalità ai fini dell'utilizzo di sedimenti di origine fluviale esterni al sistema litoraneo (da asportare anche ai fini del ripristino e sicurezza idraulica) da destinare all'ambiente marino-costiero, anche in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 152/2006 riporta gli standard di qualità per le acque superficiali interne, per le acque marino costiere e di transizione e per i sedimenti marino-costieri e di transizione, ma non riporta nessuna indicazione circa i materiali di origine diversa quali fiumi e torrenti.

Fermo restando la disgiunzione del regolamento in esame con la complessa norma in materia di autorizzazione all'estrazione di materiali litoidi per il regolamento dei corso di fiumi e torrenti, destinati ad incidere anche sul buon regime delle acque e sulla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, si chiede se sia condivisibile una scelta precauzionale volta ad applicare le disposizioni del D.M. n. 173/2016 ai fini del conseguimento della classe di qualità dei materiali scavati dall'alvei dei fiumi, e, sulla base di questa, verificare la compatibilità degli stessi al ripascimento delle spiagge.

Inoltre, qualora ci si trovi in presenza di area di escavo di sedimenti di origine fluviale esterni al sistema litoraneo, in assenza di normativa, si chiede se sia condivisibile una scelta precauzionale volta ad applicare il termine massimo di 3 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

L'art. 10 comma 3 del D.M. n. 173/2016, mantiene in vigore tutte le disposizioni contenute nel D.M. 24/01/1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine.

Qualora ci si trovi in presenza di area di escavo/dragaggio non portuale, non sussistendo indicazioni del termine di validità delle risultanze analitiche nel D.M. 24/01/1996, si chiede se sia condivisibile una scelta precauzionale volta ad applicare il termine massimo di 3 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

Analogamente, in presenza di area di escavo/dragaggio in area portuale, non sussistendo indicazioni del termine di validità delle risultanze analitiche nel D.M. 24/01/1996, si chiede, se sia condivisibile, trattandosi di aree portuali in genere, l'applicazione di un termine massimo di 2 anni in analogia ai criteri sulla qualità del dato di cui al par. 2.2 del D.M. n. 173/2016.

Il termine di validità delle autorizzazioni disposto - dall'art. 4, comma 9 - in 36 mesi (su richiesta eventualmente prorogabile di ulteriori 36), è del tutto inadeguato alla luce delle complessità previste nel procedimento autorizzativo (D.Lgs 152/2006) nonché di quelle per l'affidamento degli appalti (D.Lgs 50/2016), in considerazione degli ingentissimi costi che l'Amministrazione procedente è tenuta a sostenere (proprio per la peculiarità delle analisi richieste).

Si suggerisce di modificare il testo normativo prevedendo l'estensione della validità delle autorizzazioni per "l'intera durata dei lavori di escavo".

Non sono trattate le movimentazioni di sedimenti per quantitativi inferiori a 20 m³/m nell'ambito di uno stesso "sito" (art.2 lettera g) e occorrerebbe definire il "sito" e specificare se per questo tipo di interventi sia necessario o meno presentare istanza di autorizzazione (oppure solo una comunicazione).

L'applicazione del DM ha comportato un aumento dei costi per analisi di caratterizzazione dei sedimenti. In tale ottica alcuni Comuni hanno chiesto la possibilità di applicare il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamenti dei pescherecci, trattando invece l'area turistica col Percorso II.

Il DM prevede anche la caratterizzazione dei siti di destinazione, con la stessa metodica da utilizzare per le sabbie dragate. Anche questo ha comportato un notevole impegno economico.

Problematiche nel dragaggio dei canali portuali per le aste a monte dei ponti. Occorre organizzarsi con stazione di deposito temporaneo e quindi prevedere questa fattispecie nel DM.

Non sono disciplinate tutte le casistiche che si presentano nella realtà e pertanto risulta problematico gestire i casi non disciplinati come ad es. ripascimento con sabbie recuperate dal trattamento di vagliatura dei rifiuti spiaggiati o con sabbie provenienti da scavi, sabbie recuperate sulle strade dopo tempeste di vento, ecc..

La produzione annuale di sedimenti rimossi dai porti turistici italiani (normalmente puliti) ammonta alla quantità di 250.000 metri cubi, molto modesta se rapportata agli 8500 km di coste, queste quantità non potrebbero giustificare un regime agevolato e differenziato, dal punto di vista delle procedure e delle cautele, per quei porti e quelle darsene che sono esclusivamente o prevalentemente dedicati alla nautica da diporto?

Un primo elenco di tematiche segnalate riguardano l'estensione dell'ambito di applicazione del DM173 o una migliore armonizzazione con altre normative specifiche:

- dragaggio e riutilizzo dei sedimenti fluviali. Necessità di individuare una norma tecnica (ovvero di estendere con le opportune modifiche il dm 173/2016) per la gestione e l'utilizzo di sedimenti derivanti dal ripristino delle sezioni di deflusso fluviale.
- ripascimenti della spiaggia emersa con materiali di cava o in analogia con le norme che regolamentano i materiali di cava;
- dragaggi e riutilizzo dei sedimenti in ambienti di transizione;
- validità delle analisi per il regolamento su cavi e condotte;
- come regolamentare le operazioni di ripristino arenili con quantitativi inferiori a 20 m³/ml (Nel DM non sono trattate le movimentazioni di sedimenti per quantitativi inferiori a 20 m³/m nell'ambito di uno stesso "sito" (art.2 lettera g) e occorrerebbe definire il "sito" e specificare se per questo tipo di interventi sia necessario o meno presentare istanza di autorizzazione (oppure solo una comunicazione).);
- regolamentazione del "deposito temporaneo", talvolta necessario per il riutilizzo delle sabbie di dragaggio
- regolamentazione dei ripascimenti anche nel periodo estivo, con particolari cautele, in caso di necessità di ripristino del passaggio delle imboccature dei porti..

Si chiede inoltre un chiarimento sul concetto di rimodellamento dei fondali, di cui alla lettera f dell'art. 2 del DM 173/2016, rilevato che lo stesso, vista la nota del MATTM (PNM 18371 dd. 31.07.2019), risulterebbe sinonimo di ripristino della quota del fondale del porto. Si chiede pertanto all'osservatorio quali siano le motivazioni di ordine tecnico che stanno alla base del suddetto concetto ovvero quale sia la quota del fondale del porto da utilizzare come riferimento per interventi di rimodellamento. Andrà altresì chiarito il quantitativo di sedimenti che potranno essere considerati come spostamenti in ambito portuale, considerando quanto riportato nella nota richiamata sopra ovvero che "gli spostamenti di cui alla lettera f dell'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto n. 173 del 2016 poiché trattasi di movimentazioni del tutto residuali".

CAPITOLO I

Paragrafo		Riepilogo criticità (gruppo B)
N°	Descrizione	
1	Scheda di inquadramento dell'area di escavo	
1.7	Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell'area di escavo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiarire se ISPRA -ARPA/APPA possono valutare idoneità e sufficienza delle informazioni chimiche qualora abbiano eseguito tali determinazioni (si ritiene che tale chiarimento esuli dai compiti dell'osservatorio, ma debba essere trasferito all'SNPA). 2. Specificare che cosa si intende per eventi naturali tali da modificare lo stato di qualità ambientale dei materiali di escavo. 3. Apparente "conflitto" tra durata della validità delle risultanze analitiche e durata massima dell'autorizzazione, anche nella scelta del percorso 1 o 2 in funzione dell'idoneità e sufficienza delle informazioni.
1.8	Informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiarire se è possibile riferirsi a dati di letteratura non antecedenti un determinato lasso di tempo per le informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo. (Nota ISPRA: La scadenza di 10 anni è indicata solo nel capitolo 3.1.2 , caso 2, interventi di media entità)

CAPITOLO II

Paragrafo		Riepilogo criticità (gruppo B)	Altre osservazioni (gruppo C)
N°	Descrizione		
2	Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini	1. L'applicazione del DM ha comportato un aumento dei costi per analisi di caratterizzazione dei sedimenti. In tale ottica alcuni Comuni hanno chiesto la possibilità di applicare il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamenti dei pescherecci, trattando invece l'area turistica col Percorso II.	
2.1.1	Disegno di campionamento	1. "In caso di superfici di escavo limitate ad una o due aree unitarie" chiarire la possibilità di accorpamento per la caratterizzazione delle medesime sezioni di sedimento solo in senso orizzontale (modificare il disegno di esempio sulla documentazione di supporto nel sito ISPRA).	
2.2	Modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni	1. Chiarire meglio la problematica della valutazione dei laboratori di analisi rispetto al numero di prove accreditate riguardo i parametri che concorrono alla classificazione. 2. Rendere coerenti i tempi della durata delle autorizzazioni dell'articolato (36 mesi fino 72 mesi), con la durata di validità delle analisi per la caratterizzazione. Inoltre, anche per il percorso I, la durata minima di validità potrebbe essere estesa comunque a partire da 3 anni ed estesa fino a 6 anni con le medesime modalità già descritte (ripetere il superficiale).	1. Campionamento - Si chiede se i campioni debbano essere obbligatoriamente prelevati dal tecnico del laboratorio accreditato e certificato (che eseguirà poi le analisi) con redazione contestuale del verbale di prelievo (scheda di campo). 2. Conservazione del campione - Al secondo capoverso si legge "...il periodo di conservazione dell'aliquota destinata a eventuali controanalisi e/o verifiche NON DEVE ESSERE INFERIORE a 3 mesi dal termine delle attività di gestione dei materiali dragati...". Si chiede di esplicitare detto capoverso e si suggerisce di aumentare il tempo di conservazione ad almeno 6 mesi, in caso di accadimento di contraddittori. 3. (refuso) Tab. 2.2 (Modalità di trasporto e di conservazione dei campioni) – E' riportato in calce alla Tabella l'apice (3). Tale apice riporta la dicitura "Da eseguire sul campione fresco (Paragrafo 3.1)". Il paragrafo 3.1 tratta di indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo. Pertanto non sembra pertinente il richiamo di detto paragrafo all'apice (3) e pare invece pertinente il richiamo al paragrafo 2.3.1. Si chiedono delucidazioni. 4. Tra le metodologie di campionamento si fa riferimento, fatta eccezione per i casi in cui questo riguardi il solo spessore superficiale 0-50 cm, ai soli sondaggi. Da esperienze maturate negli anni si ritiene utile evidenziare che, al fine di eseguire sondaggi per tutta la profondità del materiale da scavare con il campionamento di materiale non alterato, la metodologia migliore è quella che prevede l'uso di vibro carotieri implementati con la percussione e rotazione. L'impiego di tale strumentazione non solo non determina alterazione dei sedimenti, ma consente anche di verificare esattamente la profondità di infissione e di recupero al fine di garantire la rappresentatività del sondaggio. Tale verifica, invece, risulta di difficile attuazione nel caso di utilizzo di carotieri a rotazione ed ancora meno di quelli a vibrazione nel caso di livelli di sabbia
2.3	Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica	1. Criticità della dizione "elevata numerosità campionaria": poiché il criterio tabellare è ammesso con uno scostamento massimo del 10% dei campioni analizzati, è implicito che occorre disporre di un minimo di 10 campioni. 2. Pur non essendo segnalate nelle schede pervenute criticità nella disponibilità del software fornite da ISPRA (in collaborazione con UNIMARCHE), è in fase di predisposizione una versione online che eviti la necessità del pacchetto office e dell'invio di versioni progressivamente aggiornate.	

CAPITOLO II

Paragrafo		Riepilogo criticità (gruppo B)	Altre osservazioni (gruppo C)
2.3.1	Batteria di saggi biologici		<p>1. I test eco-tossicologici di 3a tipologia sono fortemente vincolati, su base stagionale, alla disponibilità di organismi in condizione di maturità sessuale adeguata in relazione al test da condurre, disponibilità che nei mesi estivi pare difettare. Difficoltà nel reperire i laboratori in grado di realizzare le analisi ecotossicologiche richieste e che dispongono degli organismi necessari alla realizzazione di queste analisi. Il materiale biologico necessario per le analisi non è sempre prontamente disponibile.</p> <p>2. Dopo il BOX relativo al Percorso II si disciplinano le modalità di caratterizzazione nei casi di campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia, introducendo la possibilità di omettere le analisi chimiche a meno di macroscopiche evidenze di inquinamento. Si suggerisce al riguardo di specificare che cosa si intenda per "macroscopiche evidenze di inquinamento" e di valutare la possibilità per i campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia di ripristinare quanto previsto al riguardo dal Manuale APAT-ICRAM vale a dire che in tali casi i sedimenti fossero sottoposti alle sole analisi fisiche. Infatti la previsione di eseguire su campioni di ghiaia solo i test ecotox crea non poche difficoltà nell'esecuzione dei test di embriotossicità con elutriato e qualche dubbio sull'attendibilità dei risultati stessi. Si chiede se tali problematiche siano state riscontrate anche da altre Regioni e relative ARPA o dalla stessa ISPRA e, in caso affermativo, quali rimedi siano stati adottati al riguardo. Rappresentiamo al riguardo che abbiamo applicato quanto prescritto su campioni di spiaggia emersa e barra di foce costituiti da oltre il 90% di ghiaia e la classificazione risultante ha restituito sedimenti di classe C e D.</p>
2.3.2	Classificazione ecotossicologica	1. Ipotesi di revisione dei pesi considerata l'elevata sensibilità della terza specie. Nel caso si dimostri che tutti i saggi appartenenti alla terza tipologia non sono eseguibili secondo i rispettivi valori di riferimento delle sostanze considerate fattori di confusione (e tali sostanze non siano eliminabili senza sostanziali modifiche delle caratteristiche del campione), ci si può avvalere di un saggio di seconda categoria ma riferito a differente livello filogenetico di quello già impiegato)	1. Necessità di stabilire nei protocolli metodologici i valori limite per l'applicabilità dello specifico saggio in termini di concentrazione dei parametri di confusione nell'elutriato.
2.4	Caratterizzazione e classificazione chimica	1. su aree soggette ad interventi periodici ripetitivi (da meglio definire), si chiede che venga inserita nell'allegato tecnico la possibilità di una semplificazione del set analitico standard nel caso in cui negli anni precedenti non sia stata riscontrata la presenza di alcuni parametri. Ciò, ovviamente, salvo evidenze e/o conoscenze di avvenimenti particolari (es. incidenti, sversamenti, ecc.). 2. Chiarire meglio la problematica della valutazione dei laboratori di analisi rispetto al numero di prove accreditate riguardo i parametri che concorrono alla classificazione.	1. Le analisi di caratterizzazione/monitoraggio devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici specializzati, oppure da laboratori privati accreditati, limita di molto la scelta dei fornitori; attualmente in alcune regioni non esistono laboratori privati accreditati per tutte le analisi necessarie (il problema maggiore sono le analisi ecotossicologiche), quindi si carica ulteriormente la P.A.
2.4.1	Caratterizzazione chimica	1. Con riguardo alle modalità di caratterizzazione nei casi di campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia (con possibilità di omettere le analisi chimiche a meno di "macroscopiche evidenze di inquinamento") si chiede una migliore specifica su cosa si intenda per "macroscopiche evidenze di inquinamento" ed eventualmente da quale organo debbano essere certificate tali macroscopiche evidenze. (fare un rimando alle caratteristiche macroscopiche nella descrizione del campione, aggiungendo "presenza di alterazioni evidenti" paragrafo 2.2 e tabella 2.6)	
2.4.2	Classificazione chimica dei materiali	<p>1. Si chiede di conoscere come sia risolvibile il problema del superamento dei valori L1 e/o di L2 per aree dove i valori di alcuni analiti sono elevati per natura geologica anche documentata da pubblicazioni universitarie e scientifiche (si vedano i litorali di Cecina, San Vincenzo, Isola d'Elba, Rosignano M.mo, ecc.) e dove sono disponibili dati di pregresse caratterizzazioni e studi aggiuntivi specifici (speciazione) che hanno fra l'altro dimostrato l'assenza di biodisponibilità di tali analiti. Si segnala che su tutti gli arenili sopraccitati sono state eseguite decine di interventi di dragaggio/ripascimento (ente attuatore: Comuni o Provincia) negli ultimi 18 anni senza che siano sorte problematiche di ordine igienicosanitario o ambientale. Si ritiene che ciò deponga per una rivedizione critica delle soglie L1 e L2 nonché per le metodiche per il loro superamento, decisamente sproporzionate sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico (spesa pubblica). Si ricorda, infine, che tutti gli interventi di ripascimento sono per norma nazionale assoggettati alle procedure di VIA durante le quali sono valutati tutti i possibili impatti che possono scaturire dall'esecuzione dei medesimi interventi. In calce alla Tab. 2.5 "Livelli chimici di riferimento nazionali" è indicato l'apice (7) sul valore di L2 di alcuni analiti. Tale apice riporta la dicitura "concentrazione valida solo per attività di ripascimento emerso". Si chiede qual è il valore di riferimento in caso di attività diversa dal ripascimento emerso</p> <p>2. (nota friuli prima dell'invio delle schede) relativamente all'attività di "supporto degli Enti scientifici nazionali (ISPRA, CNR, ISS)", prevista dal par. 2.4.2 dell'allegato tecnico al DM 173/2016, "nel caso in cui il valore di L1loc calcolato per un elemento in tacce risulti uguale o superiore al valore di L2 nazionale..." risulta necessario chiarire le modalità di coordinamento dei 3 Enti scientifici nazionali nell'interlocuzione con l'Autorità competente al rilascio;</p>	

CAPITOLO II

Paragrafo	Riepilogo criticità (gruppo B) (sintesi delle criticità rilevate, risultate, a nostro avviso, da discutere in ambito Osservatorio)	Altre osservazioni (gruppo D) (sintesi delle criticità rilevate, risultate, a nostro avviso, non stettamente pertinenti l'Osservatorio)
2.6.1	<p>Caratterizzazione microbiologica</p> <p>1. Non sono definite le analisi microbiologiche, al punto 2.6, né il ruolo dell'Azienda USL. Sempre il punto 2.6 vieta i ripascimenti in stagione balneare. I Comuni ne hanno bisogno anche in estate (ripascimento di spiaggia emersa e sommersa), inoltre, sempre in estate, hanno necessità di liberare l'accesso dei porti e sarebbe un peccato "sprecare" la risorsa (solitamente di buona qualità) portandola nelle aree al largo solo perché ne è vietato l'impiego per ripascimento in stagione estiva.</p> <p>2. Dragaggio, immersione in mare oltre le 3 mn e ripascimenti costieri - Nel paragrafo non vengono definiti i parametri da determinare, le modalità per la caratterizzazione microbiologica dei materiali di escavo, le soglie. Si segnala, per maturata esperienza procedimentale, che il periodo prima e dopo l'inizio della stagione balneare è il periodo in cui viene inoltrata - da soggetti pubblici e privati- la stragrande maggioranza di istanze (e di lavori) di movimentazione di sedimenti marini e che oggettivamente confliggono con il divieto, posto in capo all'amministrazione regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, di esecuzione di interventi a stagione balneare iniziata. Atteso quanto sopra si chiede la cancellazione dell'intero paragrafo. Quali parametri microbiologici sono da ricercare? Siccome la stagione balneare è richiamata al Paragrafo 2.6.1 "caratterizzazione microbiologica", significa che se le analisi microbiologiche dimostrano assenza di organismi non c'è il vincolo del rispetto dei tempi della stagione balneare (1maggio/30settembre come da D.Lgs.116/2008)?</p> <p>3. Dragaggio, immersione in mare oltre le 3 mn e ripascimenti costieri. Il paragrafo non stabilisce né i parametri da determinare né le modalità per la caratterizzazione microbiologica dei materiali di escavo, né i limiti/soglie, ma semplicemente ribadisce la necessità di garantire il rispetto dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente per il comparto acque in relazione alle attività di balneazione ed acquacoltura e il divieto aprioristico di effettuare i ripascimenti durante la stagione balneare. Si ritiene di fondamentale importanza che il paragrafo venga integrato mediante la definizione degli indicatori microbiologici da determinare nei sedimenti, delle modalità di determinazione e degli eventuali limiti e condizioni di utilizzo dei materiali. Solo in tal modo, infatti, da un lato si attua un'efficace tutela della salute e dall'altro si evita il blocco delle movimentazioni in periodi come quello estivo, che spesso è quello in cui si ha maggior necessità di interventi sia di escavo che, ricorrendone le condizioni, di successivo utilizzo per ripascimento.4. Il paragrafo 2.6.1 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, prevede che "in caso di ripascimenti costieri, i sedimenti possono essere collocati nel sito di destinazione solo al di fuori della stagione balneare", corrispondente al periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 quale atto normativo relativo alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Dalla formulazione letterale del testo, sembrerebbe essere disciplinata, quindi preclusa nella stagione balneare, solo l'ipotesi di sversamento del materiale sull'area di deposizione e non anche l'attività di prelievo dall'area di escavo o dragaggio. Si chiede di precisare se il testo assume rilievo estensivo comprendendo anche l'attività di prelievo, dal momento che i soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ambientale (Amministrazioni locali nella maggior parte dei casi), potrebbero incorrere in operazioni di stoccaggio temporaneo - nell'intervallo compreso tra le operazioni di prelievo e quelle di deposizione finale - le quali, ancorché non disciplinate dalla specifica norma in argomento, potrebbe portare nel tempo ad una alterazione del materiale con conseguente discordanza con gli obiettivi di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità delle sabbie ai fini del ripascimento. La formulazione del testo, non consente l'esecuzione del ripascimento nella stagione balneare, che in linea di massima converge con il periodo di riduzione del moto ondoso. Poiché tale inconciliabilità non agevola, nell'ambito dei lavori di sversamento del materiale sulla spiaggia sommersa da ripascere, la riduzione della torbidità delle acque - le cui variazioni devono essere contenute entro specifici valori di riferimento nel rispetto dello stesso D.M. n. 173/2016 - si chiede se, in sede autorizzativa, possa essere consentita la deposizione anche nella stagione balneare avente maggiore condizioni di mare calmo, laddove il soggetto titolare dell'autorizzazione, potrà emettere o acquisire atto interdittivo alla balneazione sia per le aree di prelievo che di deposizione, garantendo comunque anche gli interessi in materia di ordine e sicurezza pubblica.</p>	<p>L'attribuzione della classe di qualità del materiale più alta, ovvero la classe E, può essere autocertificata dal richiedente l'istanza che può voler decidere di mettersi nella classe di caratterizzazione peggiore possibile ad es. per ottimizzare la spesa? Quali modalità dovrà rispettare per questa certificazione? (Non si promuove una gestione orientata ad una economia circolare ma come rifiuto)</p>
2.6.2	<p>Analisi delle comunità bentoniche</p> <p>1. Si evidenzia che tali analisi è del tutto assimilabile a quella di cui al paragrafo 1.8. del Capitolo 1 che deve essere inserita nella scheda di inquadramento dell'area di escavo. Si suggerisce, quindi, di eliminarla dal capitolo 2, eventualmente specificando nel succitato paragrafo 1.8. del cap. 1 che può essere eseguita sulla base di dati di letteratura non antecedenti un determinato lasso di tempo.</p>	

CAPITOLO II

Paragrafo	Riepilogo criticità (gruppo B)	Altre osservazioni (gruppo C)
2.8	<p>Opzioni di gestione</p> <p>1. Con riferimento alla Figura 7 (che individua le possibili opzioni di gestione del materiale di escavo) e accertato che per la classe B è prevista l’immersione deliberata in mare con monitoraggio, si suggerisce di inserire la possibilità di utilizzare i sedimenti anche di classe B in strutture di contenimento costiero, al di fuori dell’ambito portuale, con idonee misure di monitoraggio ambientale.</p> <p>2. Se dalla caratterizzazione dei sedimenti risultano celle non utilizzabili per immersione (classe C, D, E) occorre comunque gestirle in qualche modo come prevede la tabella di fig.7? O possono essere lasciate sul posto? Considerando che i sedimenti da un anno all’altro si spostano.</p> <p>3. La Figura 7 individua per ciascuna classe di qualità le possibili opzioni di gestione del materiale di escavo. Si evidenzia che in ambiente conterminato non in ambito portuale è possibile l’immersione dei soli sedimenti in classe A, mentre per i sedimenti di classe D, seppur in ambienti impermeabilizzati, è possibile l’immersione in strutture di contenimento anche poste al di fuori dell’ambito portuale. Premesso che non ci risulta una definizione giuridica di “ambito portuale”, per cui la previsione appare di dubbia interpretazione (ad es. la competenza amministrativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale riguarda non solo tutto il porto di Ancona, ma anche tutta la costa che si estende verso Nord/Nord – =Ovest fino a Falconara M.ma), tale divieto aprioristico di utilizzo in ambienti conterminati fuori dall’ambito portuale dei sedimenti di classe B (per i quali è tuttavia possibile l’immersione in mare aperto) e C, appare non solo preclusivo dell’effettivo mantenimento dell’operatività portuale, ma anche in contrasto con la possibilità di compiere una valutazione circostanziata (o caso per caso) dei singoli progetti gestionali, mediante la puntualizzazione di opportune misure per il controllo (ad es. utilizzo di tecniche e materiali in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche ovvero impermeabilizzazione) e il monitoraggio dei possibili impatti. Appare, altresì, un ingiustificato spreco di risorse utilizzare una classe di sedimento potenzialmente idonea al ripascimento di spiagge per il riempimento di colmate in ambito costiero che generalmente sono completate con terrapieni e/o pavimentate. Si suggerisce, pertanto, di inserire la possibilità di utilizzare i sedimenti anche di classe B e C in strutture di contenimento costiero, al di fuori dell’ambito portuale, con idonee misure di monitoraggio ambientale.</p> <p>4. Si chiede di valutare la possibilità di estendere l’applicazione del Percorso II anche alle aree unicamente turistiche interne ai porti ricadenti nel Percorso II, applicando il Percorso I esclusivamente alla parte di transitò e stazionamento di pescherecci, navi commerciali e/o di servizio passeggeri.</p> <p>5. Nella gestione operativa dei materiali di escavo si rileva spesso la presenza sui fondali di materiali di origine naturale (es. alghe, piante, etc), che, laddove possibile, dovrebbero essere separati dai sedimenti, si suggerisce, pertanto, in conformità al disposto dell’art. 183, n), del d.lgs. n. 152/06, di inserire quanto segue: Le eventuali operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammenti ad altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione rifiuti. Peraltro si rammenta che lo stesso art. 109, c. 1, lettera c) e comma 4, prevede che per materiali analoghi – materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra – prodotto durante l’attività di pesca sia possibile l’immersione in mare senza autorizzazione alcuna.</p> <p>6. Con riferimento alle opzioni di gestione si chiede di chiarire se: - la gestione all’interno di terrapieni costieri, barene, velme, ecc. è totalmente esclusa e quindi non applicabile nel caso di interventi di dragaggio con caratterizzazione e valutazione delle classi di qualità secondo il DM 173? Nel caso di interventi rientranti nel DM 173 con le elencate modalità di gestione, come ci si deve comportare se la base del riempimento (per esempio per la formazione di una barena) è sotto il medio mare?</p> <p>7. - in casi particolari ben specificati, “i sedimenti di classe D possono essere trattati come di classe C e pertanto immersi in ambienti conterminati in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento”. Al fine di evitare equivoci andrebbe specificato cosa significa “in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento”. Per esempio, deve essere previsto un filtro in grado di trattenere la frazione solida, rispettando uno dei “criteri di filtrazione” disponibili in letteratura?</p> <p>8. Inoltre, si auspica un’integrazione all’Allegato Tecnico che consenta la possibilità di effettuare la sola caratterizzazione fisica e chimica ai fini della classificazione del sedimento quando sia già nota la destinazione finale dei materiali di dragaggio (formazione delle vasche di colmata in ambito portuale e altri utilizzi), in quanto si esclude a priori il contatto diretto dei sedimenti con l’ambiente marino e costiero. Da alcune regioni (quesiti inviati dai Friuli all’osservatorio prima della compilazione delle schede) è emerso anche la richiesta di trattare il materiale da dragare come classe E senza fare le analisi (forse sulla base di dati pregressi), con una autocertificazione (magari per limitare i costi). Quale tipo di certificazione e quale soggetto potrebbe essere abilitato?</p> <p>9. Cosa si intende, nella già citata Figura 7 del par. 2.8, quando si parla di RIMOZIONE IN SICUREZZA e di preventiva ANALISI del RISCHIO?</p> <p>10. Sedimenti posti all’interno di Siti di Interesse Nazionale da gestire all’esterno dei SIN, accertato che alcuni degli analiti ricercati ai sensi del DM 7.11.2008 non sono né previsti né utilizzabili nel SediQualSoft si chiedono spiegazioni su come utilizzare tali analiti ai fini della classificazione di gestione dei sedimenti ai sensi DM 173/2016.</p> <p>10. Le valutazioni previste dall’allegato tecnico si basano su una serie di algoritmi che risultano implementati nel software SediQualSoft messo gratuitamente a disposizione da Ispra. Il DM riporta, comunque, i flowchart degli algoritmi al fine di permettere le valutazioni indipendentemente dall’uso del software. Da una serie di verifiche è emerso che, per esempio per il calcolo di HQB, gli esiti di SediQualSoft risultano difforni dai risultati ottenuti seguendo gli algoritmi descritti. Pertanto vi è la necessità di rendere trasparente tutto ciò che compie il software al fine di rendere replicabile le valutazioni indipendentemente dall’uso dello stesso.</p>	<p>1. (nonostante il testo dia questa possibilità forse deve essere chiarito che il paragrafo 2.9 vale per tutte le classi, inclusa la E) Il paragrafo 2.8 del Capitolo 2 prevede la possibilità per i sedimenti in classe E (per i quali l’unica opzione di gestione possibile è l’EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO VALUTAZIONE DEL RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – Figura 7 del pf. 2.8) di determinare il LEG al fine di verificare se e quanta parte di questo materiale possa essere immersa in ambiente conterminato impermeabile (in altre parole gestita come un sedimento di classe D). Si suggerisce, a riguardo, analogo procedura prevista dal par. 2.9 - Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione per isolare eventuali “hot spot” prima di una eventuale determinazione del LEG.</p>
2.9	<p>Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione</p> <p>1. Appendice 2E “Criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei dati di biodisponibilità (bioaccumulo)” - In tale appendice è indicato come valutare la biodisponibilità. Si chiede di conoscere se può essere applicata nell’attività di valutazione della classe dei sedimenti e come interpretare i risultati.</p>	

CAPITOLO III

Paragrafo	Riepilogo criticità (gruppo B) (sintesi delle criticità rilevate, risultate, a nostro avviso, da discutere in ambito Osservatorio)
3.1.1	<p>Area marina per l'immersione dei materiali di escavo (oltre le 3 mn dalla costa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il ricoprimento teorico di 5 cm porta ad aree molto ampie da caratterizzare: si propone di aumentare lo spessore di ricoprimento fino a 50 cm per ridurre il numero e la superficie delle aree, semplificando di conseguenza la caratterizzazione ed il monitoraggio; 2. la distanza oltre le 3 mn rende difficoltosa e costosa la caratterizzazione ed il monitoraggio delle aree; 3. definizione dell'ente competente che si deve fare carico dell'individuazione e caratterizzare delle aree di immersione; 4. Per quanto riguarda le modalità di deposizione, del materiale caratterizzato, a mare, è auspicabile che le aree di deposito siano vaste oppure è preferibile autorizzare aree più piccole di conferimento ove concentrare il materiale?
3.1.2	<p>Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stabilire limiti di confronto microbiologia sedimenti o eliminare tale indagine; 2. verificare che la definizione riportata al paragrafo 3.1.2 comprenda la possibilità di effettuare il ripascimento anche nella fascia intertidale; 3. inserire dei criteri che permettano di categorizzare i piccoli-medi-grandi interventi di ripascimento in funzione delle unità fisiografiche e rapportati alla dinamica litoranea locale (da chiarire la finalità); 4. caso 1 - Piccoli interventi: chiarire la frequenza di esecuzione delle indagini ecotossicologiche e la strategia di caratterizzazione (numero punti in funzione dell'estensione lineare dell'area). Chiarire meglio l'applicazione del criterio non peggiorativo: classi per cui è valido e percorso da intraprendere per EC20 misurabile; chiarire la definizione di "fondali limitrofi"; nel caso di fondali immediatamente prospicienti alla spiaggia emersa risultano ridondanti le determinazioni da effettuare. 5. caso 2 - Media entità: definire in modo univoco la strategia di caratterizzazione per aree di intervento con estensione <1 km.
3.3	<p>Attività di monitoraggio ambientale</p> <p>Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di monitoraggio eccessive e ridondanti, in disaccordo con il principio di gradualità proposto. Per interventi ripetitivi di piccole-medie dimensioni tali attività risultano molto onerose e ridondanti negli anni. 2. Si propone l'introduzione di alcune semplificazioni del monitoraggio rendendo, per esempio, obbligatoria la valutazione della torbidità (normalmente vettore di eventuali contaminanti) e facoltative le altre attività di monitoraggio in funzione degli esiti derivanti dai monitoraggi pregressi. <p>Si suggerisce di riscrivere questa parte del regolamento prevedendo "maggiori gradi di libertà" nella definizione e attuazione dei piani di monitoraggio, anche ante operam, da parte delle autorità competenti, attraverso valutazioni caso per caso e sito specifiche.</p>
3.3.1	<p>Monitoraggio delle attività di escavo</p> <p>1. Monitoraggio area di escavo.</p> <p>Si chiede se il monitoraggio dell'area di escavo sia sempre obbligatorio come "parte integrante delle documentazione tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione" indipendentemente dalla "consistenza" dell'intervento. Si richiama a tal proposito il "Caso 1 - Piccoli interventi" per i quali non deve essere eseguito il monitoraggio nell'area di prelievo (Paragrafo 3.3.4). Si ritiene che non sia necessario effettuare il monitoraggio dell'area di escavo per interventi di cui al Caso 1, previa verifica caso per caso in presenza di specie di tipo conservazionistico.</p>
3.3.5	<p>Monitoraggio delle attività di immersione in ambiente conterminato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vasche di stoccaggio temporaneo. <ul style="list-style-type: none"> - In merito alle "vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di trattamento che ne migliorino la classe di qualità...", chiarire: <ul style="list-style-type: none"> - localizzazione all'interno/esterno demanio marittimo o area portuale; - gestione, cioè se queste strutture possono essere utilizzate per opzioni diverse rispetto alla deposizione in vasca di colmata (da chiarire); - terminologia usata è in conflitto con la normativa rifiuto/terre e rocce da scavo (DPR 120/17). Si suggerisce di utilizzare il termine "deposito intermedio" invece che "stoccaggio temporaneo"; 2. gestione delle acque in uscita dalle strutture di contenimento/deposito (come valutarle?)
3.4	<p>Movimentazione di sedimenti in ambito portuale</p> <p>Spostamenti e aree contigue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiarire se "gli spostamenti in ambito portuale", esclusi dall'ambito di applicazione del DM, possano comprendere anche i sedimenti emersi; 2. chiarire se il concetto di "aree immediatamente contigue" possa essere interpretato alla stregua delle aree esterne all'ambito portuale (Capitolo 2); 3. chiarire se il limite volumetrico coinvolto di 10.000 m³ ha valenza annuale.

Altre osservazioni pervenute tramite ISPRA e ritenute di
interesse - **Gruppo B**

- 1) Per quanto riguarda la scelta della batteria, nel caso di un sedimento il cui contenuto in pelite sia <10%, avere indicazioni più precise riguardo la sostituzione del saggio in fase solida con un saggio per la fase liquida.
- 2) Per quanto riguarda i dati richiesti nei rapporti di prova ecotossicologici di cui all'Appendice 2A, si propone una semplificazione. Dovrebbe essere comunque garantito che i parametri rientrino all'interno degli standard di accettabilità della prova (riguardo es. a salinità, temperatura, pH, Ammonio, ecc.), eventualmente fornibili su richiesta. Possono essere lasciati solo i controlli negativi e positivi, tralasciando gli altri parametri
- 3) Sarebbe utile riportare un riferimento metodologico relativo al significato di analisi mineralogica (es. diffrazione, raggi X... qualitativa, quantitativa, semiquantitativa.. occhiometria microscopica ecc) ...
- 4) Per la determinazione dei livelli di fondo dei metalli (in sostituzione del valore di L1), è auspicabile disporre una metodologia condivisa.
- 5) Confinamento dei sedimenti di classe C : la dizione «trattenimento di tutte le frazioni granulometriche del sedimento» risulta non supportata da un criterio quantitativo per cui si suggerisce di indicarlo o, in alternativa, trovare una definizione più chiara (es. riutilizzo in ambienti conterminati portuali a non diretto contatto con l'acqua)

Varie da valutare per le Regioni - Gruppo D

Per agevolare i Comuni e l'istruttoria di Arpa e degli altri enti e strutture autorizzative, sarebbe utile mettere a disposizione un archivio di dati relativi alla caratterizzazione delle spiagge, dati che in parte ci sono ed in parte sono da integrare.

Individuare ambienti conterminati e discariche a livello regionale.

Sarebbe utile avere un registro consultabile di contabilità delle sabbie portate nelle aree di scarico al largo, costantemente aggiornato in maniera che si conoscano i margini di disponibilità.

(Un registro regionale su tutte le possibili destinazioni?)

Introduzione di un aspetto procedurale forse un poco trascurato ma di cui sarebbe opportuno avere la codificazione, cioè di quello riferibile a "Piani di manutenzione ordinaria degli arenili"... ovvero fare in modo che ci sia nello strumento normativo una chiara definizione di uno Strumento Programmatico che consenta di rendere più efficace la spesa di caratterizzazione e la procedura autorizzativa e soprattutto permetta di procedere anche in deroga ad alcuni limiti oggi presenti come quello della sospensione delle attività durante la stagione balneare o come nel caso dei piccoli porti turistici.

Si richiede che nel DM o nei regolamenti regionali possa essere codificata la casistica in deroga relativa alla gestione di sedimenti in continuo, e dei relativi dispositivi e supporti tecnologici, sia in ambito portuale sia lungo i litorali.

Implementare il testo del DM o di predisporre regolamenti regionali, a mezzo di specifici Gruppi di Lavoro regionali, per disciplinare le procedure non contemplate dal DM 173/2016, prevedendo provvedimenti snelli (anche solo comunicazione) stante la tempestività che occorre per alcune operazioni (es. ripascimenti di emergenza, con sabbie già caratterizzate).

Negli stessi Regolamenti regionali potrebbero essere:

- a. definire le analisi microbiologiche opportune e il ruolo dell'Azienda USL.
- b. ufficializzare i "Siti" di cui alla lettera g) dell'art.2.
- c. disciplinare le vagliature con impianti mobili sulla spiaggia prevedendo un incremento di tali impianti.
- d. permessi i ripascimenti anche nel periodo estivo, con particolari cautele, in caso di necessità di ripristino del passaggio delle imboccature dei porti.

Le aree di scarico a mare sono poche e le limitazioni imposte dalla norma -che le indica a oltre 3 Miglia dalla costa- rende difficile l'individuazione di nuove aree; inoltre, i costi derivanti dalle attività di caratterizzazione/ monitoraggio previsti dal DM, nonché le difficoltà che si riscontrerebbero a livello autorizzativo, per l'individuazione di nuove aree sono molto elevati, difficilmente sostenibili da una singola società privata che gestisce una Marina.

Per istanze ove l'intervento di dragaggio debba essere realizzato nell'ambito di competenza di una Regione X ma il conferimento venga previsto in una confinante Regione Y chi è l'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione?